

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 21 / 258 15/10/2012

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ordinanza ai sensi dell'art. 244 D.L.gs 152/06 e s.m.i. di individuazione del responsabile responsabile della contaminazione delle acque di falda e della presenza di surnatante. Sito d'Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico - Raffineria IES e aree prospicienti via Brennero e Belleli Energy CPE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AUTORITÀ PORTUALE

VISTO l'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevede che competa alle Province la diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V, Parte 4[^] del suddetto decreto;

VISTO l'art.107 del Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs.267 del 18/08/2000;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. 23588/Tri/DI del 22/07/2012 prot.75885 del 31/05/2011, con la quale detto Dicastero richiede alla Provincia di Mantova l'attivazione delle procedure previste dall'art. 244 relativamente alla contaminazione da mercurio in area ex Polimeri Europa S.P.A.

RICHIAMATO l'atto di avvio del presente procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i., nota prot.53820 del 18/10/11;

SENTITO il Comune di Mantova, come previsto dall'art.244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., che con nota prot.15248 del 26/04/2012, ha comunicato di non essere in possesso di ulteriori elementi utili per l'emissione del presente provvedimento;

RILEVATO che Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il D.M. 07/02/03 "PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO" ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. La Raffineria IES, il tratto di via Brennero interessato dalla presenza di surnatante e dalla contaminazione delle acque sotterranee e lo stabilimento Belleli Energy CPE (via Taliercio 1, a Mantova) rientrano nella perimetrazione del Sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

A seguito della nota della Provincia di Mantova prot.7133 del 31/01/11, con la quale sono state richieste informazioni a IES e Polimeri Europa SPA circa l'esistenza di tre tubazioni che in passato collegavano i due stabilimenti, Polimeri con nota prot.DIR n.82/2011 del 16/03/11 ha provveduto ad inviare due documenti "*Decreto interministeriale aumento pressione oleodotto Mantova-Venezia-Porto Marghera ed installazione nuove tubazioni colleganti raffineria Mantova con stabilimento petrolchimico Montecatini/Edison*" del 04/07/67 e "*Richiesta cambio di destinazione oleodotto collegante raffineria ICIP con stabilimento petrolchimico Montepolimeri*" del 07/11/1983. Da tale documentazione emerge che per quanto riguarda il convogliamento di idrocarburi liquidi, esistevano tre tubazioni interrato di collegamento fra lo stabilimento IES ed il petrolchimico, non di proprietà né di gestione Polimeri Europa, costruite dopo il 1967 da ICIP/IES ed utilizzate per il trasporto di olio combustibile, benzina grezza e benzina ottanica.

Nella nota IES prot.1808 del 14/07/11 "*Condotte di collegamento IES- Polimeri ex Montecatini Edison – vostra prot.35264 del 21/06/2011*", la stessa ha dichiarato che tra la fine degli anni '50/inizio '60 sono state installate tre condotte: una per il trasferimento di BKR da Petrolchimico a Raffineria e due per il trasferimento di Virgin Naphta e O/C da Raffineria a Petrolchimico; IES dichiara inoltre che nel febbraio 1996 sono stati effettuati il sezionamento e la rimozione (per un certo tratto) delle linee utilizzate per i trasferimenti di benzina BKR e Virgin Naphta, non più utilizzate dall'autunno 1980 e mai sottoposte ad operazioni di manutenzione. Nella stessa nota IES ha inoltre dichiarato che la terza condotta, quella per il trasferimento di O.C. da Raffineria a Montepolimeri, è stata utilizzata fino a fine anni '90 e successivamente dismessa e bonificata.

Durante un incontro tecnico tenutosi in data 12 settembre 2011, a cui hanno partecipato Provincia di Mantova, ARPA Dipartimento di Mantova e ASL, convocato dalla Provincia di Mantova al fine di approfondire con gli Enti di controllo l'analisi della documentazione al fine di poter procedere con l'emissione di ordinanze ai sensi dell'art.244 D.L.gs 152/06 e s.m.i. relativamente al SIN di Mantova, ARPA ha consegnato il documento "*Progetto di Risanamento del Sottosuolo in Area Metanodotto SNAM-Belleli*" redatto da Water & Soil Remediation per conto di Cameli Petroli Raffineria I.C.I.P. di Mantova del 24/01/94, con il quale l'allora Raffineria I.C.I.P. ha comunicato di aver riscontrato "*uno sversamento di vecchia data*" e quindi una contaminazione del terreno da benzina BKR in un'area – di proprietà Cameli Petroli – ubicata tra via Brennero ed il muro di cinta della Raffineria, di superficie di 1500 m², dichiarando "*la benzina che impregna il terreno ammonta ad alcune*

centinaia di kg, mentre quella in fase libera è presente in quantità più elevata". Nel suddetto documento viene dichiarato che l'area interessata è attraversata da alcuni oleodotti e dalla fognatura e che "la profondità massima raggiunta dal vecchio sversamento di benzina BKR è quella del livello piezometrico della prima falda che si mantiene intorno ai 6 metri dal piano campagna", viene inoltre dichiarato "sono ovviamente esclusi inquinamenti a profondità maggiori, dal momento che tutti questi prodotti petroliferi hanno un peso specifico inferiore a quello dell'acqua e quindi vengono sostenuti dalla frangia capillare della falda freatica".

Rilevato che durante le attività di caratterizzazione, condotte ai fini della realizzazione di una nuova linea di teleriscaldamento da parte della società TEA lungo via Brennero, in data 10/08/06 è stata rilevata la presenza di circa 60 cm di prodotto surnatante nel piezometro denominato S17P03, ubicato in area di proprietà della Società IES (posto lungo il tratto di via Brennero tra la raffineria IES e lo stabilimento Belleli Energy CPE). Successivamente, oltre alla messa in sicurezza del piezometro, a partire dal dicembre 2006, IES ha provveduto ad eseguire ulteriori indagini intorno al piezometro S17P03 e lungo via Brennero, realizzando pozzi e piezometri, provvedendo inoltre al recupero del prodotto surnatante da quelli in cui è stato rinvenuto (come evidenziato anche nel documento del dicembre 2010 redatto da Foster & Wheeler per conto di IES "*Interventi finalizzati alla rimozione e recupero del prodotto surnatante sulla falda – FASE II*").

Preso atto che nel maggio-giugno 2007 la Società Belleli Energy CPE ha effettuato la prima fase delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione delle aree di proprietà (stabilimento di Valiercio 1 a Mantova), consistenti in 14 carotaggi attrezzati a piezometro. ARPA con nota prot.2115 del 07/01/08, di validazione dei risultati analitici dei campioni di terreno prelevati nell'ambito della prima fase di esecuzione delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione delle aree di proprietà della Società Belleli Energy CPE (svolte nel maggio-giugno 2007, consistenti in 14 carotaggi attrezzati a piezometro), evidenzia che la contaminazione da sostanze di natura idrocarburica (idrocarburi leggeri) è stata rinvenuta in corrispondenza di un campione di terreno saturo, a profondità tra 11 e 12 m da p.c., quindi in corrispondenza della falda.

In data 19/06/07, durante l'effettuazione dei campionamenti dei piezometri ubicati in area di proprietà della Società Belleli Energy CPE, in fregio a via Brennero, e realizzati

nell'ambito del Piano di Caratterizzazione, la Ditta Belleli ha riscontrato la presenza di uno spessore di circa 40 cm prodotto libero.

A seguito del rinvenimento di prodotto surnatante nei piezometri realizzati lungo via Brennero e all'interno dell'area di proprietà Belleli Energy CPE (stabilimento di Mantova, via Taliercio 1), ARPA ha provveduto a prelevare campioni di prodotto surnatante dai piezometri ubicati a monte, a valle e lungo via Brennero, al fine di poter effettuare una verifica qualitativa e stabilirne la provenienza. Nelle conclusioni del documento ARPA prot.36474 del 10/03/2008 *“Risultati analitici dei campioni di surnatante prelevati con verbali ARPA nn. da 457 a 465/07/SB del 16/10/07 presso la raffineria IES, nn. da 466 a 468/07/SB del 17/10/07 presso la Ditta Belleli Energy e nn. da 469 a 477/07/SB del 18/10/07 presso via Brennero in Comune di Mantova”*, si afferma che il prodotto organico che si rinviene presso lo stabilimento Belleli è probabilmente quello fuoriuscito negli anni passati dalla raffineria IES, quando non erano in funzione adeguati sistemi di contenimento come quelli attuali; non si esclude l'ipotesi secondo cui parte di questo prodotto possa provenire da perdite avvenute in passato dalle condotte che collegavano la Raffineria con lo stabilimento petrolchimico.

Preso inoltre atto delle conclusioni della nota ARPA prot.8319/10 del 25/01/10, di validazione dei risultati analitici dei campioni di terreno prelevati nell'ambito della seconda fase di esecuzione delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione delle aree di proprietà della Società Belleli Energy CPE (svolte nell'ottobre 2009, consistenti in 14 carotaggi e 3 scavi). In particolare, ARPA evidenzia che la contaminazione da sostanze di natura idrocarburica è stata riscontrata in soli 2 campioni, a profondità tra 6,8 e 7,5 m da p.c., quindi in corrispondenza del livello di oscillazione della falda.

Preso atto che, come segnalato da Belleli Energy CPE, durante la X campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee, in data 27/09/10 è stato rinvenuto surnatante in un ulteriore piezometro posto in area Belleli (piezometro 002), adiacente a via Brennero.

Nel documento ARPA prot.88306 del 29/06/11 *“Trasmissione risultati del campione di surnatante prelevato nel piezometro 002 di Belleli Energy CPE (verbale di campionamento ARPA n.194/11/SB)”*, si afferma che i risultati hanno evidenziato che il surnatante rinvenuto presso il piezometro 002 è costituito da due componenti, una qualitativamente assimilabile alla categoria “benzine”, l'altra medio-alto bollente di natura complessa non

caratterizzabile in modo specifico ed univoco. Viene inoltre evidenziato che confrontando il cromatogramma in GC-MS del surnatante del piezometro 002, relativo al campionamento del giugno 2011, con quello del piezometro PH4BCS ubicato presso la Ditta IES SPA, prelevato nel 2007, i due tracciati presentano una buona similitudine fra loro che può far supporre che si tratti di prodotto analogo. In tale documento ARPA conclude anche che nello stabilimento Belleli Energy CPE sono presenti fasi organiche separate di origine e natura differente.

Nel documento ARPA prot.115342 del 25/08/11 *“Sito d’Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – Decima campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee, eseguita in settembre 2010 – Valutazione e validazione risultati analitici. Elaborazione e commento dei risultati”*, nella parte relativa ai piezometri della Raffineria IES e di Belleli Energy (allineamenti n.2, 7 e 9), si afferma che il surnatante presente in entrambi i siti costituisce un’unica sorgente di contaminazione; viene inoltre evidenziato il fatto che in tali piezometri si riscontra la presenza significativa di sostanze contaminanti, in particolare benzene e MtBE che rappresentano i contaminanti tipici della Raffineria. Nel suddetto documento, ARPA aggiunge inoltre che le concentrazioni degli inquinanti presentano un andamento costante e/o crescente nel tempo, testimoniando quindi una scarsa efficacia dei sistemi di MISE attualmente in funzione e conclude affermando che l’attuale sistema di messa in sicurezza della falda in questa porzione di sito, che comprende la Raffineria IES e lo stabilimento Belleli Energy, sia insufficiente a trattenere le acque sotterranee contaminate e ad impedire quindi che vengano raggiunti i bersagli ambientali costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio.

Preso atto delle conclusioni della nota ARPA prot.109857 del 06/08/12, *“Sito d’Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico, monitoraggio del surnatante: rilevazioni di novembre 2011 e marzo 2012”*. In particolare, ARPA evidenzia il fatto che da novembre 2008 a giugno 2012 (come dichiarato da IES nella relazione *“Progetto MISE – Recupero del prodotto surnatante – Fase II: 5° stato di avanzamento delle attività”*, trasmessa con nota prot.1597 del 13/7/12) la raffineria ha recuperato 716 mc di prodotto surnatante, di cui oltre l’80% attraverso 38 pozzi attrezzati con dual-pump. ARPA sottolinea il fatto che il quantitativo maggiore di prodotto viene recuperato lungo l’allineamento dei pozzi PZ5-PZ1-PZ41-PZ46A, mentre lungo via Brennero, nonostante i livelli di surnatante misurati siano apprezzabili, i quantitativi di prodotto recuperato risultano estremamente limitati.

Preso atto delle conclusioni della nota ARPA prot.138093 del 09/10/12, di validazione dei risultati analitici dei campioni di terreno prelevati nell'ambito della terza fase di esecuzione delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione delle aree di proprietà della Società Belleli Energy CPE (per quanto riguarda i terreni, svolte nel periodo compreso tra il novembre 2010 ed il febbraio 2011, consistenti in 78 carotaggi, 23 sondaggi superficiali per la ricerca di PCB, PCDD/PCDF, 4 sondaggi a valle dell'area "ex decapaggio"; mentre quelle relative ai sedimenti, svolte nell'aprile 2011, consistenti in 7 carotaggi. Le indagini relative ai c.d. "centri di pericolo", consistenti in 7 carotaggi, svolte il 7-8/6/12, e nel campionamento di pareti e fondo scavo, 28/5/12, durante la rimozione di un serbatoio interrato di gasolio). In particolare, ARPA evidenzia che i sondaggi con campioni di terreno contaminati da sostanze di natura idrocarburica in corrispondenza del livello di fluttuazione della falda non presentano contaminazione nel terreno insaturo sovrastante; si possono pertanto escludere possibili fenomeni di percolazione dall'alto di sostanze inquinanti. Unica eccezione la contaminazione, rinvenuta a 5-6 m da p.c., in un sondaggio (denominato "28") posto nella parte centro-settentrionale dello stabilimento Belleli, ma anche in questo caso ARPA esclude possa essere messa in relazione con il prodotto organico presente a monte. ARPA conclude quindi che il surnatante presente nella zona nord dello stabilimento non possa aver avuto origine da sorgenti ubicate all'interno di Belleli Energy CPE, ma che provenga da monte idrogeologico. ARPA conferma quindi l'ipotesi formulata nell'ottobre 2007, nell'ambito dell'indagine congiunta ARPA-IES-Belleli Energy relativa alla fase organica riscontrata lungo via Brennero e nelle aree poste immediatamente a monte e valle (rif.nota ARPA prot.36474 del 10/03/08), ovvero che il prodotto organico rinvenuto presso lo stabilimento Belleli sia quello fuoriuscito negli anni passati dalla Raffineria IES. Non si esclude che parte di questo prodotto organico possa aver avuto origine da perdite avvenute nel passato dalle condotte che collegavano la Raffineria allo stabilimento petrolchimico.

Preso atto che con nota prot.931 del 26/04/12, IES ha risposto alla nota della Provincia prot.53820 del 18/10/11 di avvio del procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione e del rinvenimento del surnatante, si evidenzia che i documenti citati nei precedenti paragrafi confutano le tesi espresse dalla raffineria. Innanzitutto infatti, è necessario precisare che la presenza di surnatante nell'area di proprietà Belleli non è stata riscontrata prima del 2007 in quanto prima di tale data non erano presenti piezometri in tale area. Per quanto riguarda invece l'ipotesi che un contributo alla contaminazione riscontrata in Belleli, delle acque di falda da sostanze di natura idrocarburica possa

provenire dal P.V. AGIP di proprietà Claipa, si evidenzia innanzitutto che in tale area, come ammesso dalla stessa IES, la contaminazione riguarda le acque di falda, non il terreno, pertanto si tratta di una contaminazione proveniente da monte e non dovuta al PV; è da notare in proposito che tale punto vendita confina proprio con il Deposito Nazionale IES. Per quanto riguarda invece l'ipotesi che un contributo alla contaminazione riscontrata in Belleli, delle acque di falda da sostanze di natura idrocarburica possa provenire dall'ex P.V. IP di proprietà ENI, si evidenzia che, come più volte affermato da ARPA nell'ambito delle relazioni di commento delle varie campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, la direzione della falda della zona settentrionale del SIN non è NE-SW, ma risulta deviata dall'azione drenante del Canale Diversivo Mincio e dalle barriere idrauliche presenti in area Versalis (ex Polimeri Europa). Si ritiene quindi che tutte le osservazioni di cui alla nota IES prot.931 del 26/04/12 siano state confutate dai documenti citati nei punti precedenti.

Preso atto quindi che i risultati delle indagini effettuate in area Belleli, per quanto riguarda la parte settentrionale dello stabilimento e relativamente a sostanze di natura idrocarburica, hanno evidenziato una contaminazione del terreno, solo in corrispondenza del livello di oscillazione della falda, o dei terreni saturi, mentre i sondaggi in cui è stata rinvenuta una contaminazione dello strato superficiale del terreno, la stessa risulta limitata e non prosegue fino alla falda. Da quanto sopra evidenziato risulta quindi palese il fatto che la contaminazione da sostanze di origine idrocarburica e la presenza di surnatante nell'area Belleli risulta provenire da monte idrogeologico e che quindi la Ditta Belleli Energy CPE non è responsabile della contaminazione riscontrata.

Preso atto che le aree interessate dalla contaminazione della falda e dalla presenza di prodotto surnatante nella parte di SIN in esame, sono, oltre a quelle di proprietà di IES SPA, di proprietà della Società Belleli Energy CPE (stabilimento di Mantova, via Taliercio 1), di proprietà della Provincia di Mantova e di R.F.I. SPA e che ai sensi del c.3 dell'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., la presente ordinanza deve essere notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.253;

Da quanto sopra risulta una contaminazione in atto e la necessità di adottare misure di messa in sicurezza d'emergenza in quanto quelle in corso risultano insufficienti a trattenere le acque sotterranee contaminate, a recuperare in maniera efficace il prodotto

surnatante e ad impedire quindi che vengano raggiunti i bersagli ambientali costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio.

RITENUTO

che la Società IES SPA - con sede legale in Mantova, Strada Cipata 79, sia da identificare quale responsabile del superamento delle CSC di cui alla Tabella 2 Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., nonché della presenza in falda di prodotto in fase separata, rinvenuti nello stabilimento IES, in via Brennero e in corrispondenza dello Stabilimento Belleli Energy CPE SPA di via Taliercio 1 a Mantova.

ORDINA

alla Società IES SPA - con sede legale in Mantova, Strada Cipata 79, in persona del signor Zsolt Szalay, in qualità di Amministratore Delegato e in persona del signor Antonio Gulotta, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore della Raffineria a provvedere, per lo Stabilimento Belleli Energy CPE SPA di via Taliercio 1 a Mantova, ai sensi del titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., alla immediata messa in sicurezza, nonché ad adempiere a tutte le attività e prescrizioni previste dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., presentando entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico", uno specifico progetto, da realizzare con la massima sollecitudine, completo del relativo cronoprogramma delle attività o, in alternativa integrando la documentazione e le progettualità già agli atti del Ministero competente, da realizzarsi anche questo caso con massima sollecitudine, debitamente integrata con quanto disposto dallo stesso Ministero nell'ambito della procedura relativa al SIN di Mantova che preveda, in particolare, l'immediata messa in sicurezza del sito, al fine di impedire il propagarsi della contaminazione.

AVVERTE

che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art.650 c.p., ai sensi dell'art.250 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., qualora neppure il proprietario dell'area o altro soggetto interessato provveda, gli interventi

che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.L.gs.152/06 e s.m.i., sono adottati dall'amministrazione competente in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Inoltre, in caso di inadempimento alla presente ordinanza trova applicazione l'art.253 del medesimo decreto, che stabilisce che l'intervento costituisce onere reale sui siti contaminati.

Il presente provvedimento è emanato in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali. La Provincia si riserva pertanto la possibilità, in relazione a modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 07/08/1990 n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Dirigente del Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(*Arch. Giancarlo Leoni*)